



Il Franchising di Professionisti

Consulenza ed assistenza tecnica in finanza agevolata ed internazionalizzazione per le imprese

SCHEDA AGEVOLAZIONE Fondo per la crescita sostenibile – Bando per progetti di R&S	
Ente Promotore del Bando	Ministero dello Sviluppo Economico
Ambito territoriale	Tutto il territorio Nazionale
Destinatari	<p>Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto i seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none">a) le imprese che esercitano le attività di cui all'art. 2195 del codice civile, numeri 1) e 3);b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;c) le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;d) centri di ricerca con personalità giuridica;e) organismi di ricerca, limitatamente ai progetti congiunti. <p>I soggetti indicati, fino a un numero massimo di tre, possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro. In tali casi, i progetti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato. Il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto.</p> <p>In particolare, il contratto deve prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none">a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;b) la definizione degli aspetti relativi alla proprietà, all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo;c) l'individuazione del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero;d) una clausola con la quale le parti, nel caso di recesso ovvero esclusione di uno dei soggetti partecipanti ovvero di risoluzione contrattuale, si impegnano alla completa realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo, prevedendo una ripartizione delle attività e dei relativi costi tra gli altri soggetti e ricorrendo, se necessario, a servizi di consulenza. <p>I soggetti, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none">a) avere una stabile organizzazione in Italia;b) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese;c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;d) trovarsi in regime di contabilità ordinaria;e) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;f) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;g) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER. <p>Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche agli Organismi di ricerca, ove compatibili in ragione della loro forma giuridica.</p>
Iniziative ammissibili	Il presente decreto disciplina, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8

marzo 2013 le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica per il sistema produttivo e, in particolare, per la competitività delle piccole e medie imprese. Con successivi decreti sono disciplinate le procedure, con più elevata selettività, per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di progetti coerenti con le capacità finanziarie e le strategie di ricerca e sviluppo delle imprese di maggiori dimensioni.

Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a "sportello", secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.

Progetti ammissibili

I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie riportate in allegato al presente decreto.

Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni i progetti di ricerca e sviluppo devono:

- a) prevedere spese ammissibili non inferiori a euro 800.000,00 e non superiori a euro 3.000.000,00;
- b) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione. Per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile ovvero la data di inizio attività del personale interno. La predetta data di avvio deve essere espressamente indicata dal soggetto beneficiario, che è tenuto a trasmettere al Soggetto gestore specifica dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, entro trenta giorni dalla data del primo titolo di spesa o dell'inizio attività del personale interno;
- c) avere una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Ministero può concedere una proroga del termine di ultimazione del progetto non superiore a 12 mesi;
- d) qualora presentati congiuntamente da più soggetti, prevedere che ciascun proponente sostenga almeno il 10% dei costi complessivi ammissibili.

ALLEGATO (Articolo 5, comma 1)

ELENCO DELLE TECNOLOGIE

1. Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)

- 1.1. Tecnologie connesse ad nuova generazione di componenti e sistemi (ingegneria dei componenti e sistemi integrati avanzati e intelligenti).
- 1.2. Tecnologie connesse all'elaborazione di prossima generazione (sistemi e tecnologie informatiche avanzate).
- 1.3. Tecnologie connesse con l'internet del futuro relative a infrastrutture, tecnologie e servizi.
- 1.4. Tecnologie di contenuto e gestione dell'informazione (TIC per i contenuti e la creatività digitali).
- 1.5. Interfacce avanzate e robot (robotica e locali intelligenti).
- 1.6. Tecnologie relative alla microelettronica, alla nanoelettronica e alla fotonica.

2. Nanotecnologie

- 2.1 Nanomateriali, nanodispositivi e nanosistemi di prossima generazione.
- 2.2 Strumenti e piattaforme scientifici convalidati per la valutazione e gestione dei rischi lungo tutto il ciclo di vita dei nanomateriali e dei nanosistemi.
- 2.3 Sviluppo della dimensione sociale delle nanotecnologie.
- 2.4 Sintesi e fabbricazione efficaci dei nanomateriali, dei loro componenti e dei loro sistemi.
- 2.5 Tecnologie di supporto per lo sviluppo e l'immissione sul mercato di nanomateriali e nanosistemi complessi (ad esempio: caratterizzazione e manipolazione della materia su scala nanometrica, la modellizzazione, la progettazione su computer e l'ingegneria avanzata a livello atomico).

3. Materiali avanzati

- 3.1 Tecnologie connesse ai materiali funzionali, multifunzionali e strutturali (ad esempio: materiali autoriparabili, materiali biocompatibili).
- 3.2 Sviluppo e trasformazione dei materiali, al fine favorire un ampliamento di scala efficiente e sostenibile volto a consentire la produzione industriale dei futuri prodotti.
- 3.3 Tecnologie di gestione dei componenti dei materiali (ad esempio: tecniche e sistemi nuovi e innovativi nel sistema del montaggio, dell'adesione, della separazione, dell'assemblaggio, dell'autoassemblaggio e del disassemblaggio della decomposizione e dello smantellamento).

3.4 Tecnologie connesse ai materiali per un'industria sostenibile, in grado di facilitare la produzione a basse emissioni di carbonio, il risparmio energetico, nonché l'intensificazione dei processi, il riciclaggio, il disinquinamento e l'utilizzo dei materiali ad elevato valore aggiunto provenienti dai residui e dalla ricostruzione.

3.5 Tecnologie connesse ai materiali per le industrie creative, in grado di favorire nuove opportunità commerciali, inclusa la conservazione dei materiali con valore storico o culturale.

3.6 Metrologia, caratterizzazione, normalizzazione e controllo di qualità (ad esempio: tecnologie quali la caratterizzazione, la valutazione non distruttiva e la modellizzazione di tipo predittivo delle prestazioni in grado di consentire progressi nella scienza e nell'ingegneria dei materiali).

3.7 Tecnologie connesse all'ottimizzazione dell'impiego di materiali, in grado di favorire utilizzi alternativi dei materiali e strategie aziendali innovative.

4. Biotecnologie

4.1 Biotecnologie d'avanguardia (ad esempio: la biologia sintetica, la bioinformatica e la biologia dei sistemi).

4.2 Tecnologie connesse a processi industriali basati sulla biotecnologia (ad esempio: chimica, salute, industria mineraria, energia, pasta e carta, tessile, amido, trasformazione alimentare nonché della sua dimensione ambientale).

4.3 Tecnologie di piattaforma innovative e competitive (ad esempio: genomica, meta-genomica, proteomica, strumenti molecolari, in grado di rafforzare la leadership e il vantaggio competitivo in un'ampia gamma di settori economici).

5. Fabbricazione e trasformazione avanzate

5.1. Tecnologie per le fabbriche del futuro, in grado di favorire incrementi di produttività accompagnati da un minore utilizzo dei materiali e dell'energia, da un minore inquinamento e da una minore produzione di rifiuti.

5.2. Tecnologie per edifici efficienti sul piano energetico, tecnologie di costruzione sostenibili in grado di favorire un maggior utilizzo di sistemi e materiali efficienti sotto il profilo energetico negli edifici nuovi, rinnovati e ristrutturati.

5.3. Tecnologie sostenibili e a basse emissioni di carbonio in processi industriali a elevata intensità energetica, in grado di favorire la competitività, il miglioramento dell'efficienza delle risorse e dell'energia, la riduzione dell'impatto ambientale delle industrie di trasformazione ad elevata intensità energetica (ad esempio: l'industria chimica, della cellulosa e della carta, del vetro, dei metalli non ferrosi e dell'acciaio).

6. Spazio

6.1. Tecnologie spaziali in grado di favorire la competitività europea, la non dipendenza e l'innovazione del settore spaziale e tecnologie connesse all'innovazione di terra con base spaziale, come ad esempio l'utilizzo dei sistemi di telerilevamento e dei dati di navigazione.

6.2. Tecnologie spaziali avanzate e concetti operativi dall'idea alla dimostrazione nello spazio (ad esempio: la navigazione e il telerilevamento, la protezione dei dispositivi spaziali da minacce quali detriti spaziali ed eruzioni solari).

6.3. Tecnologie in grado di favorire l'utilizzo dei dati spaziali, inerenti il trattamento, la convalida e la standardizzazione dei dati provenienti dai satelliti.

7. Tecnologie volte a realizzare i seguenti obiettivi della priorità "Sfide per la società" prevista dal Programma Orizzonte 2020

7.1 Migliorare la salute e il benessere della popolazione.

7.2 Migliorare la sicurezza e la qualità dei prodotti alimentari e favorire lo sviluppo di bioindustrie sostenibili e competitive.

7.3 Realizzare la transizione verso un sistema energetico affidabile, sostenibile e competitivo.

7.4 Realizzare un sistema di trasporti intelligenti, ecologici e integrati.

7.5 Consentire la transizione verso un'economia verde grazie all'innovazione ecocompatibile.

Spese ammissibili

Le spese e i costi ammissibili sono quelli relativi a:

a) il personale dipendente del soggetto proponente, o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono escluse le spese del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;

b) gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore all'intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo;

- c) i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l'attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;
- d) le spese generali derivanti direttamente dal progetto di ricerca e sviluppo, imputate con calcolo pro rata sulla base del rapporto tra il valore complessivo delle spese generali e il valore complessivo delle spese del personale dell'impresa. Le predette spese devono essere calcolate con riferimento ai bilanci di esercizio del periodo di svolgimento del progetto e, comunque, non possono essere imputate in misura superiore al 50 per cento delle spese per il personale di cui alla lettera a);
- e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.

Tipologia agevolazione

Finanziamento agevolato limitatamente agli Organismi di ricerca Fondo perduto

Contributi, modalità di erogazioni

Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto ammontano a euro 300.000.000,0 a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile.

Una quota pari al 60% delle risorse è riservata ai progetti di ricerca e sviluppo proposti dalle micro, piccole e medie imprese e dalle reti di imprese, purché le predette imprese rappresentino la maggioranza dei proponenti. Il 25 % di tale riserva è destinato alle micro e piccole imprese.

Agevolazioni concedibili

Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dall'articolo 31 e dall'articolo 6 del Regolamento GBER, nella forma del finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese ammissibili complessive articolata, in relazione alla dimensione di impresa, come segue:

- a) 70% per le imprese di piccola dimensione;
- b) 60% per le imprese di media dimensione;
- c) 50% per le imprese di grande dimensione.

In alternativa a quanto previsto, limitatamente agli Organismi di ricerca le agevolazioni possono essere concesse, su richiesta del soggetto proponente e fatti salvi i vincoli di bilancio, nella forma del contributo diretto alla spesa per una percentuale nominale delle spese ammissibili complessive pari al 25%.

Il finanziamento agevolato non è assistito da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'articolo 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Il finanziamento agevolato ha una durata massima di 8 anni, oltre un periodo di preammortamento della durata massima di 3 anni decorrenti dalla data del decreto di concessione. E' facoltà dell'impresa rinunciare, in tutto o in parte, al periodo di preammortamento. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.

Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20 per cento del tasso di riferimento, vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea e pubblicato sul sito Internet

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html.

In ogni caso il tasso agevolato non potrà essere inferiore a 0,8%.

Qualora il valore complessivo dell'agevolazione determinata ai sensi del presente articolo superi l'intensità massima prevista dalla disciplina comunitaria, l'importo del finanziamento agevolato o del contributo diretto alla spesa è ridotto al fine di garantire il rispetto della predetta intensità.

L'ammontare delle agevolazioni è rideterminato al momento dell'erogazione a saldo e non può essere superiore a quanto previsto nel decreto di concessione.

Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di ricerca e sviluppo di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse sulla base del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis").

Condizioni di utilizzo delle risorse finanziarie comunitarie

Qualora per l'attuazione dell'intervento previsto dal presente decreto vengano rese disponibili risorse finanziarie comunitarie o cofinanziate dall'Unione europea nell'ambito dei fondi

strutturali, tali risorse potranno essere utilizzate nel rispetto delle condizioni stabilite dai relativi regolamenti comunitari.

In caso di utilizzo delle risorse il Ministero può altresì concedere, fatto salvo il rispetto delle intensità massime di aiuto, una maggiorazione delle agevolazioni nella forma di contributo diretto alla spesa fino a un massimo del 10% delle spese ammissibili complessive del progetto.

Erogazione delle agevolazioni

Le agevolazioni sono erogate dal Soggetto gestore, sulla base delle richieste avanzate periodicamente dai soggetti beneficiari, in non più di 5 soluzioni, più l'ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del progetto.

Ai fini dell'erogazione per stati di avanzamento il soggetto beneficiario deve presentare idonea documentazione, relativa alle attività svolte e alle spese effettivamente sostenute in un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestre, a partire dalla data del decreto di concessione ovvero, nel caso in cui il progetto sia avviato successivamente al decreto di concessione, a partire dalla data di effettivo avvio delle attività.

La prima erogazione può riguardare spese sostenute fino alla data del decreto di concessione, indipendentemente dalla cadenza semestrale. Limitatamente ai progetti proposti dalle piccole e medie imprese, la prima erogazione può essere disposta a titolo di anticipazione nel limite massimo del 25% del totale delle agevolazioni concesse, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa. Al fine di garantire le somme erogate in anticipazione, il Ministero può procedere all'istituzione di un apposito strumento di garanzia, mediante la trattenuta di una quota non superiore al 2% dell'ammontare delle risorse finanziarie. Le imprese che, in alternativa alla presentazione delle citate garanzie, intendono avvalersi del predetto strumento sono tenute a contribuire con una quota proporzionale all'anticipazione richiesta, nella misura che sarà definita dal decreto di cui all'articolo 10, comma 1.

L'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate a stato di avanzamento lavori non può superare il 90% delle agevolazioni concesse. Il residuo 10%, detratto dall'erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento e, ove necessario, da quella precedente, viene erogato a saldo, una volta effettuati gli accertamenti previsti.

Ai fini dell'ultima erogazione a saldo, il soggetto beneficiario trasmette al Soggetto gestore, entro 3 mesi dalla data di ultimazione del progetto, un rapporto tecnico finale concernente il raggiungimento degli obiettivi e la documentazione relativa alle spese complessive sostenute.

Le erogazioni sono disposte entro 60 giorni dalla ricezione dello stato di avanzamento e della relativa documentazione, fatta salva l'erogazione a saldo che è disposta entro 6 mesi dalla data di ricezione della documentazione finale di spesa.

Il Ministero trasferisce periodicamente al Soggetto gestore le somme necessarie per le erogazioni di cui al presente articolo, sulla base del relativo fabbisogno.

Gli schemi per le richieste di erogazione nonché i criteri per la determinazione dei costi ammissibili saranno resi disponibili con il decreto di cui all'articolo 10, comma 1.

Entro 60 giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta di erogazione, il Soggetto gestore provvede a:

- a) verificare, dall'esame della documentazione tecnica prevista a corredo della domanda, il corretto andamento delle attività;
- b) verificare la pertinenza e la congruità della documentazione di spesa presentata;
- c) verificare la regolarità contributiva del soggetto beneficiario;
- d) verificare che il soggetto beneficiario sia in regola con il rimborso delle rate relative ad eventuali altri finanziamenti ottenuti a valere sul fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
- e) calcolare le agevolazioni spettanti;
- f) effettuare una verifica intermedia in loco volta a valutare l'andamento delle attività e le prospettive di realizzazione del progetto;
- g) effettuare, con riferimento all'ultimo stato di avanzamento, una verifica in loco volta ad accertare l'effettiva realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo e la pertinenza e congruità dei relativi costi;
- h) erogare le quote di agevolazioni, come determinate ai sensi del presente articolo.

Variazioni

Le variazioni ai progetti di ricerca e sviluppo devono essere tempestivamente comunicate al Soggetto gestore con una argomentata relazione corredata da idonea documentazione.

Relativamente alle variazioni conseguenti a operazioni societarie o a cessioni, a qualsiasi titolo, dell'attività, ovvero relative agli obiettivi del progetto di ricerca e sviluppo, il Soggetto gestore procede nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione alle opportune verifiche e valutazioni, nonché alle conseguenti proposte al Ministero al fine

dell'espressione da parte di quest'ultimo dell'eventuale assenso.

Fino a quando le proposte di variazione non siano state assentite dal Ministero, il Soggetto gestore sospende l'erogazione delle agevolazioni.

Tutte le altre variazioni, compresa l'eventuale modifica della tempistica di realizzazione, sono valutate dal Soggetto gestore che, in caso di approvazione, informa entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione il soggetto beneficiario e il Ministero, procedendo alla regolare prosecuzione dell'iter agevolativo.

Accertamenti sulla realizzazione dei progetti, controlli e ispezioni

Il Ministero dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione di ciascun progetto, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla direttiva del Ministro dello sviluppo economico 10 luglio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 212 del 10 settembre 2008.

In ogni fase del procedimento il Ministero può effettuare, anche per il tramite del Soggetto gestore, controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.

Revoche

Le agevolazioni sono revocate, in tutto o in parte, con provvedimento del Ministero, adottato sulla base delle verifiche e delle valutazioni effettuate dal Soggetto gestore, in caso di:

- a) verifica dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
- b) fallimento del soggetto beneficiario ovvero apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale;
- c) mancata realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo;
- d) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;
- e) mancato avvio del progetto nei termini indicati;
- f) mancata presentazione del primo stato di avanzamento lavori entro 18 mesi dalla data del decreto di concessione;
- g) mancato rispetto dei termini massimi previsti per la realizzazione del progetto;
- h) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro 3 mesi dalla conclusione del progetto;
- i) mancata restituzione protratta per oltre un anno degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso;
- l) in tutti gli altri casi previsti dal decreto di concessione.

Con riferimento ai casi di revoca lettere a), b), c), d), e) e f), la revoca delle agevolazioni è totale; in tali casi il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Con riferimento ai casi di revoca lettere g) e h), la revoca delle agevolazioni è parziale; in tali casi è riconosciuta esclusivamente la quota parte di agevolazioni relativa alle attività effettivamente realizzate, qualora si configuri il raggiungimento di obiettivi parziali significativi.

Con riferimento al caso di revoca lettera i), la revoca è commisurata alla quota di finanziamento agevolato non restituita.

Nel caso di apertura nei confronti del soggetto beneficiario di una procedura concorsuale diversa dal fallimento, il Ministero valuta la compatibilità della procedura medesima con la prosecuzione del progetto di ricerca e sviluppo interessato dalle agevolazioni, concedendo, ove necessario, una proroga aggiuntiva del termine di realizzazione del progetto non superiore a 2 anni. A tal fine l'istanza, corredata di argomentata relazione e di idonea documentazione, è presentata al Ministero e comunicata al Soggetto gestore, che verifica la documentazione prodotta e sospende le erogazioni fino alla determinazione del Ministero in ordine alla revoca delle agevolazioni ovvero alla prosecuzione del progetto di ricerca e sviluppo.

Monitoraggio e valutazione

Il Ministero attua il monitoraggio e la valutazione dei risultati dei progetti di ricerca e sviluppo e dell'efficacia degli interventi di cui al presente decreto, anche in termini di ricaduta economica, finanziaria e occupazionale, sulla base dei criteri di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012 e dell'articolo 15, comma 7, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 marzo 2013 i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a trasmettere al Soggetto gestore la documentazione utile al

monitoraggio delle iniziative. I contenuti, le modalità e i termini di trasmissione delle relative informazioni sono indicati nel decreto di cui all'articolo 10, comma 1.

Il decreto di cui all'articolo 10, comma 1, determina gli indicatori e i valori-obiettivo previsti dall'articolo 25, comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2012 e dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 marzo 2013 nonché le informazioni che il soggetto beneficiario deve fornire in merito agli stessi.

Il Ministero presenta alla Commissione europea relazioni annuali relative alle agevolazioni concesse sulla base del presente decreto, comprendenti, in particolare, gli elenchi dei beneficiari e i relativi settori di attività economica, gli importi concessi per ciascun beneficiario e le corrispondenti intensità di aiuto.

I soggetti beneficiari sono tenuti a:

- a) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Soggetto gestore e dal Ministero;
- b) acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero, nonché da competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi dell'Unione europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento delle iniziative e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni;
- c) aderire a tutte le forme di pubblicizzazione del programma agevolato, con le modalità allo scopo individuate dal Ministero.

Valutazione delle istanze

Soglia di ammissibilità e criteri di valutazione

1. Le domande di agevolazioni sono ammissibili alla fase istruttoria di valutazione solo qualora la capacità del soggetto beneficiario di rimborsare il finanziamento agevolato, da valutare sulla base dei dati desumibili dall'ultimo bilancio approvato, sia tale da assicurare il rispetto della seguente soglia di ammissibilità:

$$C_{flow} \geq 0,8 \times (F_a / N)$$

dove:

"*C_{flow}*": indica la somma dei valori relativi al risultato di esercizio (utile/perdita dell'esercizio) e degli ammortamenti;

"*F_a*": indica l'importo del finanziamento agevolato;

"*N*": indica il numero degli anni di ammortamento del finanziamento agevolato, secondo quanto indicato dall'impresa in sede di domanda di agevolazioni.

Le domande di agevolazioni che superano la fase di ammissibilità sono valutate, tramite l'attribuzione di punteggi, sulla base dei seguenti criteri:

a) caratteristiche del soggetto proponente e fattibilità tecnica del progetto.

Tale criterio è valutato sulla base dei seguenti elementi:

1) capacità di realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo con risorse interne, da valutare sulla base delle competenze e delle esperienze del proponente rispetto al settore/ambito in cui il progetto ricade;

2) qualità delle collaborazioni, con particolare riferimento agli *Organismi di ricerca* coinvolti, sia in qualità di proponenti che in qualità di consulenti;

3) fattibilità tecnica del progetto, con riferimento all'adeguatezza delle risorse strumentali e organizzative e con particolare riguardo alla congruità e pertinenza dei costi e alla tempistica prevista;

b) sostenibilità economico-finanziaria del progetto. Tale criterio è valutato sulla base dei seguenti indicatori:

1) copertura finanziaria delle immobilizzazioni, da determinare sulla base del rapporto dato dalla somma dei mezzi propri e i debiti a medio-lungo termine sul totale delle immobilizzazioni;

2) indipendenza finanziaria, da determinare sulla base del rapporto tra i mezzi propri e il totale del passivo;

3) incidenza degli oneri finanziari sul fatturato, da determinare sulla base del rapporto tra gli oneri finanziari e il fatturato;

4) incidenza gestione caratteristica sul fatturato, da valutare sulla base del rapporto tra il margine operativo lordo e il fatturato;

c) qualità tecnica del progetto. Tale criterio è valutato sulla base dei seguenti elementi:

1) rilevanza e originalità dei risultati attesi rispetto allo stato dell'arte nazionale e internazionale;

2) tipologia di innovazione apportata, con una graduazione del punteggio in misura crescente, a secondo che si tratti di notevole miglioramento di processo, notevole miglioramento di prodotto, nuovo processo o nuovo prodotto;

d) impatto del progetto. Tale criterio è valutato sulla base dei seguenti elementi:

1) interesse industriale all'esecuzione del programma, in relazione all'impatto economico dei risultati attesi;

2) potenzialità di sviluppo del settore/ambito di riferimento e capacità di generare ricadute positive anche in altri ambiti/settori.

I punteggi massimi e, ove necessario, le soglie minime relative ai criteri sono stabiliti con il provvedimento di cui all'articolo 10, comma 1.

Procedure di presentazione delle domanda

Il termine di apertura e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazioni sono definite dal Ministero con successivo decreto a firma del Direttore generale della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali. Con il medesimo provvedimento sono definiti le condizioni, i punteggi massimi e le soglie minime per la valutazione delle domande, gli indicatori di impatto dell'intervento e i valori-obiettivo di cui all'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le modalità di presentazione delle domande di erogazione e i criteri per la determinazione dei costi ammissibili, nonché gli ulteriori oneri informativi a carico delle imprese.

Ciascun soggetto, sia in forma singola che congiunta, può presentare nell'ambito del presente intervento una sola domanda di accesso alle agevolazioni nell'arco temporale di 365 giorni.

La domanda di agevolazioni deve essere corredata della documentazione, tra cui, in particolare, quella concernente:

a) la scheda tecnica contenente dati e informazioni sul soggetto proponente;

b) il piano di sviluppo del progetto;

c) il contratto di collaborazione, nel caso di progetto proposto congiuntamente da più soggetti.

La domanda di agevolazioni e la documentazione di cui al comma 3 devono essere presentate secondo gli schemi che saranno resi disponibili con provvedimento successivo.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998, le imprese hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso a firma del Direttore generale della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Istruttoria delle domande di agevolazioni e concessione delle agevolazioni)

Il Soggetto gestore procede all'istruttoria delle domande di agevolazioni nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione.

L'attività istruttoria è diretta in primo luogo alla verifica dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previste dal presente decreto, quali il possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità, il rispetto dei vincoli relativi ai parametri di costo e di durata del progetto, il rispetto delle modalità e dei termini individuati con il provvedimento di cui all'articolo 10, comma 1, il superamento della soglia minima prevista. Detta verifica si conclude entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della domanda di agevolazioni.

Per le domande ritenute ammissibili alla successiva fase istruttoria, il Soggetto gestore procede allo svolgimento delle attività dirette, in particolare, a:

a) valutare le caratteristiche del soggetto proponente e la fattibilità tecnica, la sostenibilità economico-finanziaria, la qualità tecnica e l'impatto del progetto di ricerca e sviluppo sulla base dei criteri indicati, assegnando agli stessi un punteggio sulla base di quanto stabilito nel decreto di cui all'articolo 10, comma 1, e verificando il superamento o meno delle soglie di ammissibilità fissate nel medesimo decreto;

b) valutare la pertinenza e la congruità delle spese previste dal progetto di ricerca e sviluppo e determinare il costo complessivo ammissibile;

c) determinare le agevolazioni nelle forme e nelle misure previste dal presente decreto e nel rispetto delle intensità massime di aiuto indicate;

d) con riferimento alle imprese di grandi dimensioni, verificare l'effetto di incentivazione delle agevolazioni ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento GBER.

Nel caso di esito negativo delle attività istruttorie, la domanda di agevolazioni è rigettata, previa comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni e secondo le modalità determinate con il decreto di cui all'articolo 10, comma 1.

Il Soggetto gestore comunica al Ministero le risultanze dell'attività istruttoria entro 90 giorni dalla ricezione delle domande, invitando contemporaneamente i soggetti che hanno presentato domanda in forma congiunta a produrre il mandato conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ove non precedentemente allegato alla domanda di agevolazioni.

Il predetto mandato deve pervenire al Soggetto gestore e, in copia, al Ministero, entro 15

giorni dal ricevimento della richiesta, pena il rigetto della domanda di agevolazioni, e costituisce condizione per l'emanazione del decreto di concessione.

Per le domande la cui attività istruttoria si è conclusa con esito positivo, il Ministero procede entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal Soggetto gestore all'adozione del decreto di concessione, contenente il piano degli investimenti con l'indicazione delle spese ammissibili, l'ammontare delle agevolazioni concedibili, gli impegni a carico dell'impresa beneficiaria anche in ordine agli obiettivi, tempi e modalità di realizzazione del progetto, la restituzione delle quote di preammortamento e ammortamento, nonché le condizioni di revoca.

Tempistica e scadenze

Il termine di apertura e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazioni sono definite dal Ministero con successivo decreto

Modulistica Note e Link

Soggetto gestore

Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, l'erogazione delle agevolazioni, l'esecuzione di monitoraggi, di ispezioni e controlli di cui al presente decreto, sono affidati a una o più società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni.

Definizioni

Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

- a) "Ministero": il Ministero dello sviluppo economico;
- b) "Soggetto gestore": una o più società o enti a cui sono affidati i compiti di cui all'articolo 3 del presente decreto;
- c) "Fondo per la crescita sostenibile": il Fondo di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
- d) "Regolamento GBER": il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE (regolamento generale di esenzione per categoria) e successive modifiche e integrazioni;
- e) "PMI": le piccole e medie imprese, come definite dall'allegato 1 del "Regolamento GBER";
- f) "Contratto di rete": il contratto di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni;
- g) "Programma Orizzonte 2020": il Programma quadro di ricerca e innovazione di cui alla Comunicazione della Commissione europea COM(2011) 808 definitivo del 30 novembre 2011;
- h) "Ricerca industriale": ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria ai fini della ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi;
- i) "Sviluppo sperimentale": acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;
- l) "Organismi di ricerca": i soggetti senza scopo di lucro, quali università o istituti di ricerca, indipendentemente dal loro status giuridico (costituiti secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, i) la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante


l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie, ii) i cui utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento e iii) le cui capacità di ricerca e i cui risultati prodotti non sono accessibili in via preferenziale alle imprese in grado di esercitare un'influenza sugli stessi soggetti, ad esempio in qualità di azionisti o membri.

Consulta la documentazione

- [Decreto ministeriale 20 giugno 2013 – Bando](#)
- [Decreto ministeriale 20 giugno 2013 – Assegnazione risorse](#)
- [Decreto ministeriale 8 marzo 2013 – Fondo per la crescita sostenibile](#)

Agli utenti abbonati al Commercialista Telematico viene fornito GRATUITAMENTE l'accesso ai contenuti predisposti da S.B. Europe Consulting S.r.l., per essere informati su tutte le novità in materia di contributi, finanziamenti, internazionalizzazione... clicca qui...
www.commercialistatelematico.com/repository/Prom.pdf

**Per gli Abbonati a Commercialista Telematico sono disponibili su richiesta telefonica:
Allegati - modulistica correlata – funzionari di riferimento**



**Hai dei dubbi sull'ammissibilità della tua iniziativa a questo bando o sui contenuti del bando?
Contattaci e lo approfondiremo insieme
059/217975
0547/324249**



**Raggiungibile da rete fissa
dal Lunedì al Venerdì
dalle 9:00-12:00 e dalle 15:00-18:00**

**WEB: www.sbeuropeconsulting.com
E-mail: info@sbeuropeconsulting.com
P.E.C: sbeuropeconsulting@pec.it**



www.facebook.com/sbeuropeconsulting



www.twitter.com/sbeurope



sbeuropeconsulting

AVVISO SUL COPYRIGHT

Copyright © S.B. Europe Consulting S.r.l. 2013 – Tutti i diritti riservati – Riproduzione vietata

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ

La presente scheda vuole offrire un "Servizio di informazione in materia di finanza agevolata". La nostra finalità è quella di fornire informazioni tempestive e precise. Sarà nostra cura provvedere alla correzione degli errori che ci saranno stati segnalati. S.B. Europe Consulting S.r.l. non si assume, tuttavia, alcuna responsabilità per quanto riguarda il materiale contenuto. Tale materiale è costituito da informazioni esclusivamente di carattere generale non è necessariamente esauriente, completo, preciso od aggiornato offre talvolta collegamenti a siti esterni, sui quali S.B. Europe Consulting S.r.l. non ha alcun controllo e per i quali S.B. Europe Consulting S.r.l. non assume alcuna responsabilità. Va ricordato che non si può garantire che un documento riproduca esattamente un testo approvato ufficialmente; pertanto si considera autentica solo la legislazione pubblicata nella versione cartacea della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE), della Gazzetta Ufficiale (G.U) e dei vari Bollettini Regionali (BUR).

S.B. Europe Consulting S.r.l.

**Piazza Calabrona nr. 140 – 47522 Cesena (FC) Tel. e Fax +39 0547/324249
Modena Tel. e Fax +39 059/217975
P.IVA 03320580362**